



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 1254

Introduzione nel regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato 2

DETERMINAZIONE DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
31 LUGLIO 2014, N. 631

Revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 1254

Introduzione nel regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile", in particolare:

- l'art. 1, comma 6, che, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, ha istituito l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;

- l'art. 3 che prevede tra le attività del Sistema regionale di Protezione Civile, al comma 1, lettera c: quelle dirette alla formazione e all'addestramento del Volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione Civile;

- l'art. 5 che prevede tra le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alle Province dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, al comma 2, lettera j, la programmazione e l'attuazione delle attività in campo formativo;

- l'art. 16 che disciplina le attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile e dispone:

- al comma 1, che la Regione promuova e coordini, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile e degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato operanti in tale settore; che individui, nel rispetto delle vigenti normative in materia di formazione, le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e di valutazione finale;

- al comma 2, che le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", programmino le attività di cui al comma 1, in concorso con la Regione.

Visto il decreto legislativo 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Richiamato l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/08, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 106/09, che ha rinviato ad un apposito decreto interministeriale, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compreso i gruppi comunali, i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei Vigili del fuoco, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività di tali organizzazioni.

Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2011).

Dato atto che il decreto interministeriale, redatto grazie all'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno, tiene conto delle particolari esigenze di servizio che caratterizzano l'intervento dei volontari di protezione civile e contiene disposizioni per assicurare il più alto livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari del sistema nazionale della protezione civile.

Visto il successivo decreto del 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012).

Dato atto che tale decreto provvede, tramite specifici allegati, all'approvazione di alcuni indirizzi tra cui:

- l'Allegato 1 che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari,

- l'Allegato 2 che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale.

Dato atto inoltre che, in attuazione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari, il Dipartimento Nazionale di Protezione civile, di concerto con Regioni, Province autonome ed Organizzazioni di volontariato ha provveduto a delineare una direttiva contenente:

- "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del Paragrafo 2 dell'allegato 2 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012)"

Stabilita la necessità:

- di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio Nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;

- di recepire le indicazioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 81/88 in materia di sicurezza del volontariato di protezione civile.

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del rapporto di collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni intende promuovere e perseguire lo sviluppo del volontariato e degli operatori del sistema regionale di protezione civile al fine della gestione coordinata, in caso d'emergenza, delle rilevanti risorse umane, professionali e delle attrezzature disponibili sul territorio.

Valutato che, tra i servizi resi alla popolazione dal volontariato, sono previsti anche interventi di unità cinofile che collaborano con le istituzioni per la ricerca di persone disperse in superficie o di persone travolte da macerie.

Richiamata la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile n. 588 del 30/9/2011 recante "Approvazione revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile (ucs)" con la quale è stato definito il sistema formativo e di certificazione delle unità

cinofile da soccorso nella protezione civile per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.

Dato atto:

- che nel corso del 2013, mediante appositi gruppi di lavoro ed incontri di concertazione sulla documentazione e sulla modulistica prodotta, si è avviato un percorso di collaborazione tra il settore Formazione dell' Agenzia regionale di protezione civile e i volontari esaminatori facenti parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione direttamente coinvolti nella gestione delle prove d' esame e nella certificazione delle unità cinofile, finalizzato ad una ulteriore revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso;

- che, al termine dei lavori, è stata elaborata una nuova versione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile, che comprende modifiche e integrazioni volte a introdurre requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile da soccorso, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile.

Acquisito, con nota prot. n. PC.2014.0008890 del 17/7/2014, il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/05, in merito alla revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile.

Stabilito che, in applicazione delle direttive attuative del decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato, il Direttore dell' Agenzia regionale di protezione civile provvederà, con propria determinazione:

- ad approvare la revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile per introdurre modifiche ed integrazioni volte ad assicurare requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;

- ad annullare il precedente regolamento per l'abilitazione di unità cinofile approvato con DD n.588/2011.

Richiamate:

- la delibera n. 1080 del 30/7/2012, con la quale la Giunta

regionale ha proceduto alla nomina del Direttore dell' Agenzia regionale di protezione civile nella persona del Dott. Maurizio Mainetti;

- la delibera n. 839 del 2406/2013 di "Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. 1/05, del Regolamento di organizzazione e contabilità dell' Agenzia regionale di protezione civile";

Dato atto del parere allegato.

Su proposta dell' Assessore alla "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile", Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, evidenziando in particolare la necessità di garantire l'impiego di unità cinofile qualificate e certificate in modo omogeneo e nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela:

1. di recepire gli indirizzi contenuti nei decreti attuativi del decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato di protezione civile;

2. di introdurre, mediante la revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile, i requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela rivolti al volontariato;

3. di dare atto che il Direttore dell' Agenzia regionale di protezione civile, con propria determinazione, provvederà:

- ad approvare la revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile per introdurre modifiche ed integrazioni volte ad assicurare requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;

- ad annullare il precedente regolamento per l'abilitazione di unità cinofile approvato con DD 588/11;

4. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 31 LUGLIO 2014, N. 631

Revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila

IL DIRETTORE

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell' Agenzia Regionale di Protezione Civile", in particolare:

- l'art. 1, comma 6, che, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, ha istituito l' Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;

- l'art. 3 che prevede tra le attività del Sistema regionale di Protezione Civile, al comma 1, lettera c: quelle dirette alla formazione e all'addestramento del Volontariato e degli operatori

istituzionalmente impegnati in compiti di protezione Civile;

- l'art. 5 che prevede tra le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alle Province dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, al comma 2, lettera j, la programmazione e l'attuazione delle attività in campo formativo;

- l'art. 16 che disciplina le attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile e dispone:

- al comma 1, che la Regione promuova e coordini, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile e degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato operanti in tale settore; che individui, nel rispetto delle vigenti normative in materia di formazione, le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e di valutazione finale;

- al comma 2, che le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", programmino le attività di cui al comma 1, in concorso con la Regione.

Visto il decreto legislativo 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Richiamato l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/08, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 106/09, che ha rinviato ad un apposito decreto interministeriale, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compreso i gruppi comunali, i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei Vigili del fuoco, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività di tali organizzazioni.

Visti:

- il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2011).

- il decreto del 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012).

- la direttiva del Dipartimento nazionale della protezione civile "Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del Paragrafo 2 dell'allegato 2 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012)"

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del rapporto di collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni intente a promuovere e perseguire lo sviluppo del volontariato e degli operatori del sistema regionale di protezione civile al fine della gestione coordinata, in caso d'emergenza, delle rilevanti risorse umane, professionali e delle attrezzature disponibili sul territorio.

Valutato che, tra i servizi resi alla popolazione, dal volontariato, sono previsti anche interventi di unità cinofile che collaborano con le istituzioni per la ricerca di persone disperse in superficie o di persone travolte da macerie.

Richiamata la propria determinazione n. 588 del 30/9/2011 recante "Approvazione revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile (ucs)" con la quale è stato definito il sistema formativo e di certificazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.

Dato atto:

- che nel corso del 2013, mediante appositi gruppi di lavoro ed incontri di concertazione sulla documentazione e sulla modulistica prodotta, si è avviato un percorso di collaborazione tra il settore Formazione dell'Agenzia regionale di protezione civile e i volontari esaminatori facenti parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione direttamente coinvolti nella gestione delle prove d'esame e nella certificazione delle unità cinofile, finalizzato ad una ulteriore revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso;

- che, al termine dei lavori, è stata elaborata una nuova versione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile, allegato

"A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che comprende modifiche e integrazioni volte a:

- introdurre requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile da soccorso, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;

- rivedere e semplificare la realizzazione delle prove d'esame e le regole per la certificazione ed abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile.

Acquisito, con nota prot. n. PC.2014.0008890 del 17/7/2014, il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2005, in merito alla revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1254 del 23 luglio 2014 recante "Introduzione nel regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato".

Rilevato che, con la delibera citata, la Giunta regionale ha provveduto:

- a recepire gli indirizzi contenuti nei decreti attuativi del decreto legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato di protezione civile;

- ad introdurre, mediante la revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile, i requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;

- a dare atto che il sottoscritto, con propria determinazione, approvi la revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile ed annulli il precedente regolamento per l'abilitazione di unità cinofile approvato con propria DD n.588/2011.

Stabilito, alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte dalla DGR n.1254 del 23 luglio 2014:

- di approvare il documento "Revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila", allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di annullare il regolamento per l'abilitazione di unità cinofile approvato con DD n. 588/2011 che viene sostituito dal regolamento che si approva col presente provvedimento.

Richiamate:

- la delibera n. 1080 del 30/7/2012, con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile;

- la delibera n. 839 del 24/6/2013 di "Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. 1/05, del Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale di protezione civile".

Attestata la regolarità amministrativa

determina:

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, evidenziando in particolare la necessità di garantire l'impiego di unità cinofile qualificate e certificate in modo omogeneo e nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela:

1. di approvare il documento "Revisione del regolamento per

l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila", allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di annullare, alla luce delle modifiche ed integrazioni introdotte, il precedente regolamento per l'abilitazione di unità cinofile

approvato con DD 588/11 che viene sostituito dal regolamento che si approva col presente provvedimento;

3. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore
Maurizio Mainetti

ALLEGATO "A"



AGENZIA REGIONALE di PROTEZIONE CIVILE

Revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela dell'unità cinofila.

Regolamento aggiornato al 2014

INDICE

PREMESSA

1. L'ABILITAZIONE

1.1. Validità e rinnovo

1.2. Conseguenze del mancato superamento della prova di abilitazione

2. LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE

2.1. Le modalità di attivazione delle prove

2.2. Le condizioni di fattibilità per la realizzazione delle prove

3. LA COMMISSIONE E IL PERSONALE DI SUPPORTO

3.1. L'elenco regionale di esaminatori di ucs

3.2. I compiti del Presidente di Commissione

3.3. I compiti degli esaminatori/commissari

3.4. I compiti degli esaminatori/figuranti

3.5. I compiti del veterinario

3.6. I compiti della segreteria

4. L'UNITA' CINOFILA

5. LA PROVA DI ABILITAZIONE PER SUPERFICIE

5.1. La preparazione della prova

5.2. L'inizio della prova

5.3. La ricerca

5.4. Eventuali prove supplementari

5.5. La valutazione della prova

5.6. La prova successiva

6. LA PROVA DI ABILITAZIONE PER MACERIE

6.1. La preparazione della prova

6.2. L'inizio della prova

6.3. La ricerca

6.4. Eventuali prove supplementari

6.5. La valutazione della prova

6.6. La prova successiva

7. I COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA, DPI E SICUREZZA

7.1. Dispositivi di protezione individuale

7.2. Conseguenze del non rispetto dei criteri di sicurezza

8. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ABILITAZIONE

8.1. La valutazione del singolo esaminatore

8.2 La valutazione della Commissione

8.3 Gli esercizi e le prove supplementari

8.4 Griglia di supporto alla valutazione per la ricerca su superficie

8.5. Griglia di supporto alla valutazione per la ricerca su macerie

Modulistica:

Modulo 1 - Foglio di giudizio dell'esaminatore per prova su superficie

Modulo 2 - Foglio di giudizio dell'esaminatore per prova su macerie

Modulo 3 - Foglio di giudizio della Commissione

Modulo 4 - Verbale di Commissione

Modulo 5 - Attestato di partecipazione

Modulo 6 - Informazioni sul disperso per prova di ricerca

PREMESSA

A seguito delle direttive applicative del decreto 81/08 in materia di sicurezza, si è reso necessario aggiornare e realizzare una terza versione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso, che va a sostituire le precedenti, per introdurre specifiche indicazioni sui comportamenti di autotutela e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale rivolti ai volontari di protezione civile impegnati nella ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.

Il regolamento è finalizzato a certificare ed a rendere operative le unità cinofile da soccorso (*d'ora in poi ucs*) del volontariato e degli operatori cinofili degli Enti che ne fanno richiesta, nelle seguenti specialità di ricerca:

- ricerca di persone disperse in superficie
- ricerca di persone travolte da macerie

Il regolamento contiene quindi le regole per la realizzazione delle prove che devono essere superate dalle ucs, per l'abilitazione ad operare, in supporto alle istituzioni, per la ricerca di persone disperse in superficie o la ricerca di persone travolte da macerie, nonché la definizione di linee guida per la valutazione e certificazione.

Le ucs possono accedere alle prove indipendentemente dal tipo di addestramento svolto o dalla tecnica di ricerca applicata. Il sistema di valutazione della Commissione è il medesimo a prescindere dal metodo di ricerca olfattiva impartita al cane o alla tattica d'intervento adottata dal conduttore.

1. L'ABILITAZIONE

Le prove di abilitazione verificano la capacità operativa della ucs¹ e vengono certificate da Commissioni dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

All'ucs abilitata vengono consegnati: un attestato dell'esito della prova e/o un tesserino di abilitazione identificativo che riporta la scadenza della certificazione.

L'Agenzia, periodicamente, aggiorna e comunica l'elenco delle ucs abilitate ad operare a Prefetture, Associazioni e Coordinamenti del volontariato ed agli Enti del sistema regionale di protezione civile.

La documentazione d'esame viene conservata agli atti del Settore Formazione dell'Agenzia.

1.1. Validità e rinnovo

Solo le ucs certificate sono abilitate ad operare nel sistema di protezione civile regionale. La certificazione ha validità biennale: alla sua scadenza, l'ucs viene sottoposta nuovamente a verifica per il rinnovo dell'abilitazione conseguita.

Le prove per il rinnovo sono uguali a quelle che si sostengono per l'abilitazione.

1.2. Conseguenze del mancato superamento della prova di abilitazione

Sia che si tratti di una prima abilitazione che di rinnovo, in caso di mancato superamento della prova, l'ucs potrà ripetere la prova l'anno successivo.

L'operatività dell'unità cinofila da soccorso che non si sottopone al rinnovo di abilitazione viene sospesa, fino a quando non si sottoporrà ad una nuova verifica.

¹ la prova di abilitazione è detta anche verifica

2. LA REALIZZAZIONE DELLE PROVE

Le prove per l'abilitazione ad operare per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie, se possibile, devono essere svolte in luoghi diversi da quelli di addestramento abituale dell'ucs.

Il Settore Formazione stabilisce il calendario delle sessioni di prove, individua l'area adatta allo svolgimento delle prove di abilitazione e le effettua con il coinvolgimento degli esaminatori facenti parte dell'elenco regionale degli esaminatori di ucs.

Per l'organizzazione delle prove può avvalersi come supporto della collaborazione del volontariato o degli Enti facenti parte della protezione civile.

2.1. Le modalità di attivazione delle prove

In via generale, le sessioni di prove di abilitazione per superficie e macerie vengono attivate una volta all'anno, in relazione al numero delle richieste di abilitazione delle ucs pervenute.

Una volta avuta la conferma scritta della disponibilità degli esaminatori ad organizzare le prove e ricevute le richieste delle ucs da sottoporre all'esame, il Settore Formazione trasmette la programmazione annuale delle sessioni di prove di abilitazione di ricerca in superficie e su macerie ad Associazioni cinofile, a Coordinamenti Provinciali e ad Enti.

2.2. Le condizioni di fattibilità per la realizzazione delle prove

La realizzazione o meno delle prove di abilitazione e il numero delle ucs possibili da ammettere alle prove è in funzione del numero di esaminatori disponibili ad organizzare le prove e ad esaminare le ucs.

Gli esaminatori garantiscono le seguenti condizioni minime indispensabili per la realizzazione delle prove:

- disponibilità di minimo **5** esaminatori per ogni Commissione per ricerca in superficie e **10** esaminatori per ogni Commissione per ricerca su macerie,
- dimensionamento, tracciato e cartografia dell'area per le ucs che devono sostenere la prova in superficie,
- verifica della dotazione di mezzi e attrezzature (ad esempio trasporti, radio e pc),
- accertamento dell'assenza di pericoli evidenti per esaminatori, ucs e figuranti sui campi di ricerca.

In assenza di queste condizioni, le prove di abilitazione slittano all'anno successivo.

3. LA COMMISSIONE E IL PERSONALE DI SUPPORTO

Ogni anno il Settore Formazione attiva gli esaminatori per la composizione delle Commissioni. La Commissione d'esame è tenuta a garantire lo svolgimento delle prove ed a certificare l'abilitazione delle ucs ad operare nel sistema regionale della protezione civile secondo il presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- Presidente: un rappresentante del Settore Formazione
- Commissari: tre esaminatori cinofili facenti parte dell'elenco regionale.

Gli esaminatori che compongono la Commissione non possono appartenere alla stessa associazione.

Il personale in supporto alla Commissione di valutazione delle prove di abilitazione è il seguente:

- esaminatore nel ruolo di figurante
- veterinario
- segreteria.

L'esaminatore che svolge il ruolo di figurante non può appartenere alla stessa associazione dell'ucs esaminata.

La composizione della Commissione e l'individuazione degli esaminatori di supporto viene effettuata dal Settore Formazione dell'Agenzia, che provvede alle formali convocazioni.

3.1. L'elenco regionale di esaminatori di ucs

L'Agenzia detiene un elenco regionale di esaminatori di ucs nell'ambito della protezione civile. Gli esaminatori inseriti nell'elenco regionale:

- partecipano alle Commissioni regionali per esaminare le unità cinofile della Regione Emilia-Romagna,
- espletano la propria attività a titolo gratuito, salvo rimborso spese,
- partecipano periodicamente ad incontri di tipo organizzativo e/o formativo proposti dal Settore Formazione dell'Agenzia.

3.2. I compiti del Presidente di Commissione

Il Presidente ha il compito di:

1. garantire, dal punto di vista amministrativo e nel rispetto del presente regolamento, il corretto svolgimento delle prove;
2. far ripetere la prova, salvo sospensione ratificata dal veterinario;

3. far ripetere la prova per gravi irregolarità di predisposizione o di esecuzione della prova stessa, qualora compromettano la prestazione dell'ucs o condizionino la valutazione degli esaminatori;
4. invalidare la valutazione degli esaminatori in caso di evidenti violazioni del regolamento e adottare gli opportuni correttivi;
5. sospendere dall'attività della Commissione e sostituire l'esaminatore che ha un comportamento scorretto in sede d'esame;
6. ratificare l'esito delle valutazioni congiunte dei tre esaminatori relative alle singole prove svolte;
7. firmare: il "*verbale di Commissione*" contenente le valutazioni finali degli esami, l'attestato di partecipazione alla prova per ogni ucs e un tesserino di abilitazione identificativo per le ucs abilitate;
8. comunicare alle ucs l'esito delle prove d'esame.

E' inoltre facoltà del Presidente di Commissione sospendere o annullare la singola prova o l'intera sessione nei seguenti casi:

9. non osservanza delle condizioni di fattibilità per le prove di abilitazione previste nel presente regolamento;
10. intemperanze in generale, tra conduttori e commissari, tra conduttori oppure tra commissari;
11. su richiesta dei commissari in caso di intemperanze in sede d'esame che rischiano di inficiare la prova;
12. fattori atmosferici avversi;
13. violazione dell'area riservata alle prove da parte di persone non autorizzate dalla Commissione.

3.3. I compiti degli esaminatori/commissari

I commissari hanno i seguenti compiti:

1. si riuniscono per un briefing preliminare con le ucs da esaminare per illustrare le modalità delle prove e procedere, con il Presidente di Commissione, ad effettuare il sorteggio dell'ordine di prova delle ucs;²
2. assistono il veterinario nell'identificazione dei cani prima delle prove;
3. seguono da vicino la prova di abilitazione della ucs;
4. garantiscono una corretta valutazione dell'ucs;
5. possono chiedere alla ucs esaminata, al termine della prova, l'effettuazione di ulteriori esercizi supplementari;
6. segnalano al Presidente della Commissione eventuali irregolarità nell'esecuzione della prova e ne propongono una eventuale sospensione e/o ripetizione;
7. possono chiedere al Presidente la ripetizione totale o parziale della prova;
8. possono chiedere al Presidente l'eventuale sospensione della prova in caso di intemperanze in sede d'esame che rischiano di inficiare la prova;
9. esprimono al termine di ogni prova, individualmente, la propria valutazione sul

² Nel caso di più prove di abilitazione in contemporanea su superficie si provvede ad estrarre anche l'abbinamento tra Commissione e area di ricerca.

- “foglio di giudizio dell’esaminatore”;*
10. esprimono, al termine della prova, la valutazione finale della ucs, che viene riportata sul *“foglio di giudizio della Commissione”;*
 11. compilano, al termine di tutte le prove (sessione), a Commissione riunita, il *“verbale di Commissione”* contenente le valutazioni finali degli esami;

3.4. I compiti degli esaminatori/figuranti

Il ruolo dei figuranti viene svolto dagli esaminatori:

1. è fondamentale che il figurante non tenga comportamenti che facilitino l'individuazione della propria posizione;
2. è fondamentale che il figurante in nessun modo interagisca con il cane durante il ritrovamento fino all'arrivo dei commissari;
3. è fatto divieto assoluto al figurante di assumere posizioni o atteggiamenti di stimolo alla segnalazione del cane.

3.5. I compiti del veterinario

Il veterinario, che è sempre presente in sede d'esame, prima delle prove, in presenza di almeno un esaminatore, procede all'identificazione dei cani tramite un lettore per transponder/microchip e verifica le condizioni generali dei cani che partecipano alle prove. Non partecipa alla composizione del giudizio ma può sia vietare all'ucs l'accesso alla prova sia interrompere la prova di ricerca.

1. il veterinario può impedire l'accesso alla prova se:
 - il cane non è in perfette condizioni fisiche;
 - ritiene opportuno sottoporre il cane ad accertamenti clinici;
 - il cane dimostra evidenti atteggiamenti di aggressività incontrollata;
2. il veterinario può sospendere la prova su segnalazione della Commissione che ha rilevato problemi a carico della salute del cane durante la ricerca: in tal caso, il veterinario esamina il cane e conferma se l'ucs può proseguire.

3.6. I compiti della segreteria

La segreteria di Commissione viene individuata preferibilmente tra il personale del Settore Formazione. Essa ha il compito di:

- acquisire e verificare i dati relativi alle ucs da esaminare;
- verificare la documentazione necessaria ed assistere la Commissione nella redazione della documentazione d'esame;
- garantire la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento delle prove.

4. L'UNITA' CINOFILA

Il conduttore può presentare alle prove di abilitazione il cane di età non inferiore ai **24 mesi**, munito di adeguato guinzaglio e di un collare e/o una pettorina di ricerca.

E' sempre vietato sul campo di prova, e nelle immediate vicinanze, l'uso di strumenti di coercizione. Il collare troppo stretto o portato comunque immediatamente sotto le orecchie è da considerarsi estremamente coercitivo.

Il cane deve essere chiaramente identificato tramite il proprio microchip, pena l'esclusione dalla prova.

Allo stesso modo non è ammesso alla prova il cane sprovvisto di vaccinazioni ivi inclusa l'antirabbica.

Il conduttore si presenta agli esami munito dei seguenti documenti:

- documento di identità personale valido,
- codice fiscale,
- libretto vaccinale del cane,
- certificato rilasciato dall'anagrafe canina.

Al momento della prova, il conduttore si presenta alla Commissione con il cane, equipaggiato come in una normale ricerca e indossando i dpi previsti dal regolamento. Senza tali dpi l'ucs non può sostenere la prova di abilitazione.

5. LA PROVA DI ABILITAZIONE PER SUPERFICIE

La prova di abilitazione per la ricerca di persone disperse in superficie consiste nella simulazione della ricerca di n.1 figurante in un data area di ricerca, in presenza di una distrazione prodotta dal passaggio di almeno una ucs prima dell'inizio della prova.

Saranno esaminate dalla medesima Commissione, nella medesima area, **3** ucs; oltre tale numero si provvederà a cambiare area di ricerca.

L'area di ricerca deve essere sufficientemente ampia per consentire agli esaminatori di valutare correttamente ogni dimensione della prova di abilitazione; tale superficie può variare da un minimo di **30.000** mq ad un massimo di **50.000** mq, a seconda delle difficoltà orografiche e ambientali.

L'accesso all'area di svolgimento delle prove è consentito solo a esaminatori, personale di supporto e ucs sottoposte a verifica.

La prova di abilitazione è suddivisa in una breve fase informativa e una di ricerca. Il conduttore ha **15 minuti** per effettuare la ricerca nell'area. A discrezione degli esaminatori il tempo di ricerca può essere prolungato di qualche minuto in relazione all'estensione dell'area, difficoltà orografiche o alle condizioni atmosferiche.

Sono gli esaminatori a dichiarare la conclusione della ricerca.

5.1. La preparazione della prova

Considerato che la prova consiste nella simulazione di una reale ricerca di persona dispersa, gli esaminatori stabiliscono in relazione all'area utilizzata d'intervento, un ultimo punto di avvistamento del figurante dove verrà posizionato l'indumento del figurante medesimo; da tale punto l'ucs inizierà la ricerca.

1. Il figurante entra nell'area da un lato indicato dagli esaminatori, annota il proprio punto di ingresso, esegue un percorso con diversi cambi di direzione, prende posizione nell'area in un punto a sua discrezione, lontano dal punto di partenza.
2. Il figurante conferma, via radio, agli esaminatori, che ha raggiunto una posizione idonea e che quindi la prova di abilitazione può iniziare.
3. Gli esaminatori non conoscono né il punto di ingresso nell'area da parte del figurante, né la sua posizione all'interno dell'area di ricerca.
4. Il figurante, in attesa del ritrovamento, resta stazionario, in posizione occultata, non a vista e assume una postura sdraiata o seduta.
5. A 30 minuti dal primo posizionamento del figurante, una ucs non sottoposta ad esame eseguirà nell'area di ricerca un percorso predeterminato dagli esaminatori come distrazione per un tempo di 15 minuti.
6. A 60 minuti dal posizionamento del figurante inizia la prova.

5.2. L'inizio della prova

7. Gli esaminatori chiedono al conduttore di spiegare come lavora con il cane, la sua mimica di comando, la perseveranza e la mimica di segnalazione del cane al momento del ritrovamento.
8. Gli esaminatori, attraverso appropriate domande, verificano la preparazione del conduttore in merito ai comportamenti di autotutela, se conosce i rischi legati ad un'operazione di ricerca su superficie per sé e per il cane.
9. Un esaminatore consegna al conduttore la scheda del disperso (esaminatore / figurante) e illustra l'area di intervento.
10. Acquisite e fornite le informazioni utili per la prova il conduttore potrà iniziare la ricerca.

5.3. La ricerca

11. Una volta preparato il cane, il conduttore dichiara l'avvio della ricerca agli esaminatori; da questo momento scatta il tempo di esecuzione della ricerca (15 minuti).
12. Il punto di partenza coincide con il punto di ultimo avvistamento del figurante.
13. Durante la prova gli esaminatori seguono da vicino la ricerca, senza intralciare il lavoro del cane o del conduttore e senza perdere di vista l'ucs.
14. Il cane deve segnalare la posizione del figurante abbaiando e/o facendo la spola. Alla segnalazione del cane, il conduttore che ritiene sia stata individuata la persona dispersa, alza il braccio per segnalarlo agli esaminatori.
15. E' bene che il conduttore, una volta iniziata la segnalazione del ritrovamento, aspetti ad avvicinarsi al cane e a dare qualsiasi comando che interrompa la mimica di segnalazione, in modo che gli esaminatori abbiano il tempo di valutare la perseveranza del cane nel ritrovamento.
16. Sia il figurante che il conduttore attendono l'arrivo di almeno due esaminatori sul luogo del ritrovamento.
17. Gli esaminatori si riuniscono rapidamente sul luogo del ritrovamento e dichiarano la conclusione della prova.
18. Una volta dichiarata la prova conclusa da parte degli esaminatori, il conduttore è libero di premiare il cane.

5.4. Eventuali prove supplementari

19. Gli esaminatori si confrontano per verificare se la prova è valida oppure se è necessario farla ripetere. In questo caso la prova viene ripetuta al termine della sessione.
20. In caso di dubbio di valutazione sulla segnalazione e sulla perseveranza del cane al momento del ritrovamento, gli esaminatori devono ricorrere ad esercizi supplementari o alla ripetizione parziale della prova. (esercizi utili alla valutazione della dimensione n.12 del modulo n.1). In questo caso, gli esercizi supplementari vengono effettuati immediatamente.

5.5. La valutazione della prova

21. Ogni esaminatore ha la facoltà di interpellare il conduttore sulla conduzione della ricerca svolta per aver ulteriori elementi per il giudizio individuale. Se non ci sono domande da parte degli esaminatori l'ucs è libera di rientrare.
22. Se necessario, gli esaminatori possono confrontarsi con l'esaminatore/figurante

per ottenere ulteriori informazioni sulla conclusione della prova.

23. Ogni esaminatore compila sul posto il proprio foglio di giudizio individuale.

24. Terminato il giudizio individuale, gli esaminatori elaborano il giudizio globale di Commissione.

5.6. La prova successiva

25. Date le informazioni necessarie agli esaminatori, il figurante si avvia per il nuovo posizionamento effettuando sempre un percorso con cambi di direzione.

26. Gli esaminatori ritornano al punto di partenza per iniziare la prova seguente.

27. Gli esaminatori, ricevuta la conferma via radio dal figurante del nuovo posizionamento, iniziano il colloquio con la ucs successiva.

28. Per le ucs successive il fattore di distrazione è rappresentato dalla ucs esaminata immediatamente prima.

6. LA PROVA DI ABILITAZIONE PER MACERIE

La ricerca viene effettuata preferibilmente in un'area sulla quale siano predisposti una quantità non inferiore a **1500** mq di macerie.

La prova consiste nel ritrovamento di n.**3** figuranti occultati. Le posizioni dei figuranti possono essere variate per ogni ucs esaminata a discrezione degli esaminatori.

Il conduttore conduce la ricerca restando sul perimetro delle macerie e limitando i propri spostamenti sul perimetro allo stretto necessario per condurre la ricerca.

In via generale, l'eventuale necessità da parte del conduttore di entrare nell'area macerie, per raggiungere il cane, deve essere sempre autorizzata dalla Commissione.

Nell'area di ricerca possono essere previste azioni di disturbo quali: persone che si muovono attorno alle macerie, rumori di mezzi meccanici nelle vicinanze anche registrati (al fine di riprodurre con maggiore fedeltà la realtà di un intervento), cibo ed indumenti tra le macerie (elementi di disturbo per il cane).

L'eventuale eccessivo interessamento del cane al cibo o agli indumenti, senza segnalazione da parte del cane, non deve essere considerato penalizzante.

L'accesso all'area di svolgimento delle prove è consentito solo alla Commissione, al personale di supporto e all'ucs sottoposta alla verifica.

Gli esaminatori valuteranno l'ucs osservando il comportamento del cane sulle macerie e del conduttore sul perimetro dell'area. Gli esaminatori hanno la facoltà di osservare la prova a loro discrezione, dal perimetro o dall'interno dell'area oppure dalla piattaforma di osservazione. Almeno un esaminatore deve però prendere posizione sulla piattaforma di osservazione.

La prova di abilitazione è suddivisa in una breve fase informativa e una di ricerca. Il conduttore ha **15 minuti** per effettuare la ricerca nell'area macerie. A discrezione della Commissione il tempo di ricerca può essere prolungato di qualche minuto.

La prova si ritiene terminata allo scadere del tempo concesso dalla Commissione oppure a seguito della dichiarazione di ricerca conclusa da parte del conduttore.

6.1. La preparazione della prova

1. I figuranti vengono posizionati nell'area di ricerca dagli esaminatori.
2. Gli esaminatori, a discrezione, possono impiegare i medesimi nascondigli per esaminare più ucs, oppure variarli ad ogni prova, facendo attenzione a lasciar disperdere le tracce conseguenti ai posizionamenti precedentemente effettuati.
3. Prima dell'inizio di ciascuna prova gli esaminatori si occuperanno della sistemazione delle distrazioni.
4. A 15 minuti dal posizionamento dei figuranti inizia il colloquio con l'ucs.

6.2. L'inizio della prova

5. Gli esaminatori, attraverso appropriate domande, verificano la preparazione del conduttore in merito ai comportamenti di autotutela, se conosce i rischi legati ad un'operazione di ricerca su macerie per sé e per il cane.
6. A colloquio finito, uno degli esaminatori accompagna l'ucs in un punto del perimetro dell'area macerie, ove spiega il punto di partenza, i confini dell'area e le eventuali zone non accessibili per il conduttore e il cane.
7. Gli esaminatori prendono posizione per osservare la ricerca.

6.3. La ricerca

8. Il conduttore prepara il cane e dichiara l'avvio della ricerca agli esaminatori. Il tempo di esecuzione della prova scatta alla dichiarazione del conduttore di avvio della sua ricerca.
9. Il conduttore invia il cane sulle macerie dal punto di partenza e poi si muove restando sempre sul perimetro delle macerie.
10. Il conduttore, durante la ricerca, deve limitarsi a guidare il cane dal perimetro delle macerie. Può entrare nel campo macerie solo su autorizzazione della Commissione.
11. Il cane deve segnalare la posizione del figurante abbaiando e/o raspando.
12. Alla segnalazione del cane, il conduttore che ritiene sia stata individuata la persona dispersa, alza il braccio per segnalarlo agli esaminatori e proseguire nella ricerca.
13. Dopo la segnalazione del ritrovamento è fondamentale che il conduttore attenda che la commissione gli confermi che può proseguire nella ricerca degli altri dispersi.
14. Nel caso in cui, ad avvenuta segnalazione del cane, il conduttore non sia in grado di indicare il punto del ritrovamento dal perimetro dell'area, può chiedere il permesso agli esaminatori di entrare nell'area macerie per avvicinarsi al cane e indicare il punto di ritrovamento.
15. A ritrovamento segnalato, il conduttore rinvia il cane per continuare la ricerca e ritorna sul perimetro delle macerie.
16. Quando il conduttore ritiene di aver rintracciato i 3 dispersi occultati dichiara alla Commissione che la ricerca è conclusa.

6.4. Eventuali prove supplementari

17. Gli esaminatori si confrontano per verificare se la prova è valida oppure se è necessario farla ripetere. In questo caso la prova viene ripetuta al termine della sessione.
18. In caso di dubbio di valutazione gli esaminatori possono ricorrere ad esercizi supplementari o alla ripetizione parziale della prova. In questo caso, gli esercizi supplementari vengono effettuati immediatamente.

6.5. La valutazione della prova

19. Gli esaminatori, se necessario, possono interpellare il conduttore su quanto osservato per aver ulteriori elementi per il giudizio individuale.
20. A prova ultimata, l'ucs esaminata si allontana dal campo di ricerca senza avere dagli esaminatori conferma del posizionamento dei figuranti perché ciò consente

l'eventuale avvio di una prova successiva.

21. Ogni esaminatore compila sul posto il proprio foglio di giudizio individuale della prova. Terminato il giudizio individuale, gli esaminatori elaborano il giudizio globale di Commissione.

6.6. La prova successiva

22. Gli esaminatori se necessario riposizionano i figuranti all'interno del campo macerie per iniziare la prova seguente.
23. In caso di riposizionamento dei figuranti, la Commissione attende 15 minuti prima di procedere con il colloquio con la ucs successiva.

7. I COMPORTAMENTI DI AUTOTUTELA, DPI E SICUREZZA

Il conduttore conosce i principali rischi a cui è esposta una ucs durante un intervento su superficie o su macerie e i relativi comportamenti di autotutela da adottare come ad esempio:

- su superficie: bocconi avvelenati, cedimenti del terreno, presenza cacciatori, ecc
- su macerie: avvelenamento proprio o del cane, infortunio dovuto al terreno incerto o alla presenza di oggetti contundenti, fughe di gas, tensione elettrica, ecc.

Tra i comportamenti di autotutela per la ucs, si evidenzia che è necessario che il conduttore:

- conduca la ricerca senza mettere a rischio l'incolumità propria o del cane,
- non invii il cane in zone non accessibili,
- controlli l'aggressività del cane verso persone o altri cani.

Durante la ricerca, il cane può venire a contatto col figurante ma non deve in nessun caso mordere, "pizzicare" o dimostrare aggressività nei suoi confronti o nei confronti di altri soggetti presenti eventualmente nell'area.

7.1. Dispositivi di protezione individuale

Il conduttore che sostiene la prova di abilitazione deve presentarsi indossando la dotazione minima di dpi idonei per tipologia d'intervento:

Specialità superficie	Specialità macerie
Divisa o gilet alta visibilità	Divisa o gilet alta visibilità
Occhiali protettivi	Torcia elettrica frontale
Guanti da lavoro	Guanti da lavoro omologati CE
Casco omologato CE con sottogola	Casco omologato CE con sottogola
Calzature da escursionismo	Scarpe antinfortunistica omologati CE

Il conduttore che si presenta sprovvisto di dpi non è ammesso alla prova di abilitazione dell'ucs. In via generale, agli esaminatori e a tutto il personale impegnato nella realizzazione della prova di abilitazione su macerie è consigliato di indossare i dpi minimi indicati per questa specialità.

7.2. Conseguenze del non rispetto dei criteri di sicurezza

La Commissione si riserva di escludere dalla prova o di emettere un giudizio di non abilitazione e quindi di non operatività dell'ucs nei seguenti casi:

Settore FORUM
(Formazione, Organizzazione e Risorse Umane)
Agenzia Regionale di Protezione Civile
Regione Emilia - Romagna

- se, in occasione della prova di ricerca, sia per superficie che per macerie, il conduttore non rispetta i comportamenti di autotutela e manifesta comportamenti potenzialmente pericolosi, per sé, per il proprio cane o nei confronti di soggetti terzi;
- se il cane morde, "pizzica" o dimostra aggressività nei confronti del figurante o nei confronti di altri soggetti presenti eventualmente nell'area.

8. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ABILITAZIONE

Per ottenere l'abilitazione alla ricerca su macerie o superficie l'ucs deve conseguire il giudizio globale di Commissione: **ABILITATO**.

L'esito della prova risulta dalla valutazione complessiva di una Commissione composta da tre esaminatori ed avallata da un Presidente di Commissione.

Al termine di ogni prova i tre esaminatori esprimono la valutazione finale dell'ucs esaminata.

Al termine della sessione delle prove, la Commissione si riunisce per verbalizzare gli esiti delle valutazioni sulle ucs esaminate e completare la compilazione della documentazione.

Terminate le formalità della Commissione, il Presidente di Commissione comunica alle ucs gli esiti, consegna gli attestati di partecipazione alla prova ed il tesserino di abilitazione alle ucs che l'hanno superata.

Gli esaminatori illustrano, alle ucs che lo richiedono, le motivazioni del giudizio. L'istruttore dell'ucs ha la facoltà di assistere al colloquio col conduttore, previo consenso del Presidente.

8.1. La valutazione del singolo esaminatore

Ogni esaminatore esprime una propria valutazione relativa alla prova osservata sulla base delle voci di valutazione riportate nel **“Foglio di giudizio dell'esaminatore” (Modulo n.1 per superficie e Modulo n.2 per macerie)**.

Il punteggio totale del singolo esaminatore è determinato dalla somma dei punteggi delle dimensioni di valutazione. Il massimo punteggio ottenibile è **120**.

8.2 La valutazione della Commissione

Il punteggio totale della Commissione è determinato dalla media aritmetica dei punteggi totali dei tre esaminatori a cui corrisponderà un giudizio globale di Commissione, come segue:

Se la media della somma dei punteggi è:	allora il giudizio di Commissione è:
da 0 a 102 punti	NON ABILITATO
da 103 a 120 punti	ABILITATO

Al termine della sessione di prove, la Commissione compila per ogni ucs esaminata, il **“Foglio di giudizio della Commissione” (Modulo n.3)**,

8.3 Gli esercizi e le prove supplementari

Gli esaminatori in caso di dubbio sulla valutazione possono ricorrere alla ripetizione totale o parziale della prova, oppure ad esercizi supplementari quali: prove di obbedienza e/o condotta, esercizi di superamento ostacoli, indifferenza all'acqua, marcaggio, ecc.

8.4 Griglia di supporto alla valutazione per la ricerca su superficie

N.	Dimensione di Valutazione	Linea Guida
1	Il conduttore dimostra di conoscere i principali rischi e i relativi comportamenti di autotutela	Il conduttore conosce i principali rischi a cui è esposta una usc nell'attività di ricerca in superficie, come ad esempio: bocconi avvelenati, cedimenti del terreno, presenza cacciatori, ecc. e i conseguenti comportamenti di autotutela.
2	Il conduttore descrive in modo inequivocabile come esegue la ricerca nell'area di intervento	Il conduttore spiega come applica il proprio metodo di ricerca nell'area di intervento (ad es.: procede per settori, segue il perimetro, percorre l'area in diagonale, segue sentieri, spazia in cerchio, ecc); spiega come guida il cane (ad es.: invii, richiamo, ecc); spiega come il cane opera in ricerca (ad es.: distanza di lavoro dal conduttore, resta a contatto visivo, ecc)
3	Il conduttore descrive in modo inequivocabile la segnalazione del ritrovamento	Il conduttore spiega come il cane segnala il ritrovamento per richiamare l'attenzione del conduttore (abbaiando o facendo la spola)
4	Il conduttore guida il cane senza condizionarlo nella ricerca	Il conduttore non si sostituisce al cane nella ricerca (è il conduttore a dover seguire il cane intento nella ricerca e mai viceversa)
5	Il conduttore guida il cane senza ridurre la motivazione	Il conduttore non richiama il cane inutilmente riducendone la motivazione
6	Il conduttore guida il cane senza interventi eccessivi	Il conduttore limita i propri interventi sul cane all'essenziale coerentemente con la tattica dichiarata (ad es.: non aiuta il cane a superare gli ostacoli, ecc)
7	Il conduttore guida il cane comprendendone la mimica	Il conduttore riconosce se e quando il cane necessita di un suo intervento per proseguire nella ricerca anche a costo di riportarlo al punto di partenza
8	Il conduttore applica la tattica d'intervento come descritto o la modifica motivandola	Il conduttore conduce la ricerca come dichiarato. Durante la ricerca potrebbe intenzionalmente modificare la sua tattica d'intervento e darne motivazione al termine della prova.
9	Il cane esegue la ricerca con motivazione	Il cane può : - mostrare motivazione costante alla ricerca dall'inizio alla fine, - mostrare interesse per altre distrazioni senza interrompere la ricerca, - interrompere la ricerca a causa di una distrazione, ma rientrarvi su richiamo del conduttore.
10	Il cane esegue la ricerca con sicurezza e adeguato distacco dal conduttore	Il cane deve: - non cercare con insistenza lo sguardo del conduttore per avere conferme su cosa fare, - spaziare in modo autonomo e non rimanere troppo vicino al conduttore.
11	Il cane effettua il ritrovamento	Il cane deve: - effettuare il ritrovamento in modo chiaro e inequivocabile (il ritrovamento non viene riconosciuto se è il conduttore a scorgere il figurante e a guidare/inviare il cane sul disperso/figurante), - porre attenzione al sito in cui è occultato il figurante fino all'arrivo del conduttore.
12	Il cane segnala e persevera nella segnalazione del ritrovamento come descritto	Il cane deve : - eseguire la segnalazione come descritta dal conduttore (abbaiando e/o facendo spola) senza incertezze, - perseverare nella segnalazione del ritrovamento fino all'arrivo del conduttore.
13	Il cane manifesta evidente aggressività incontrollata	La penalità di -18 punti viene assegnata se il cane: - morde o pizzica il figurante, - manifesta evidenti atteggiamenti di aggressività incontrollata prima, durante e dopo la prova

8.5. Griglia di supporto alla valutazione per la ricerca su macerie

N.	Dimensione di Valutazione	Linea Guida
1	Il conduttore dimostra di conoscere i principali rischi e i relativi comportamenti di autotutela	Conosce i comportamenti di autotutela, l'uso dei dpi e i rischi legati all'attività di ricerca su macerie, come ad esempio: rischio avvelenamento per se e per il cane, rischio di infortunio dovuto al terreno incerto o alla presenza di oggetti contundenti, rischio di fughe di gas, tensione elettrica, ecc.
2	L'ucs esegue la ricerca rispettando le zone di sicurezza	Il conduttore guida il cane nell'area di ricerca : - restando sul perimetro delle macerie - evitando di spaziare zone non accessibili
3	Il conduttore guida il cane senza condizionarlo nella ricerca e senza ridurne la motivazione	Il conduttore limita i propri interventi sul cane all'essenziale per non ridurne la motivazione oppure distrarlo dalla ricerca (ad esempio evita inutili e continui invii e richiami)
4	Il conduttore guida il cane comprendendone la mimica	Il conduttore riconosce se e quando il cane necessita di un suo intervento per proseguire nella ricerca anche a costo di richiamarlo sul perimetro dell'area
5	Il cane esegue la ricerca con motivazione	Il cane può : - mostrare motivazione costante alla ricerca dall'inizio alla fine, - mostrare interesse per altre distrazioni ma senza segnalazione e senza interrompere la ricerca, - mostrare interesse per altre distrazioni ma senza segnalazione, interrompere la ricerca ma rientrarvi su richiamo del conduttore.
6	Il cane esegue la ricerca spaziando in modo autonomo e con sicurezza	Il cane deve: - spaziare in modo autonomo e superare gli ostacoli sulle macerie - non cercare con insistenza lo sguardo del conduttore per avere conferme su cosa fare
7	Il cane segnala e persevera nella segnalazione del ritrovamento come descritto	Il cane (per ogni ritrovamento) deve porre attenzione al sito in cui è occultato il figurante e perseverare nella segnalazione (abbaiando e/o rasgando) fino all'arrivo del conduttore o suo comando
8	Il conduttore conferma alla agli esaminatori il corretto ritrovamento di tutti i figuranti occultati	Il cane deve effettuare il ritrovamento del numero esatto dei figuranti occultati e il conduttore confermare tali ritrovamenti nelle posizioni corrette. Eventuali false segnalazioni del cane sul disperso confermate dal conduttore comportano una valutazione negativa di questa dimensione di valutazione.
9	Il cane manifesta evidente aggressività incontrollata	La penalità di -18 punti viene assegnata se il cane: - morde o pizzica il figurante, - manifesta evidenti atteggiamenti di aggressività incontrollata prima, durante e dopo la prova

 Modulo n. 1 - FOGLIO DI GIUDIZIO DELL'ESAMINATORE Prova di ricerca di persone disperse in superficie			
Data		Luogo	
Conduuttore			
Ente/Associazione		(Provincia)	
Cane		Data di nascita	
Razza		ROI o RIR n.	
Tat/Mic		Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Figurante / esaminatore		n° di sorteggio	Area di ricerca
PRIMA ABILITAZIONE <input type="checkbox"/>		RINNOVO ABILITAZIONE <input type="checkbox"/>	
Ricerca iniziata alle ____ conclusa alle ____		Prova valida: SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> Esercizi supplementari : SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>	
N.	DIMENSIONI DI VALUTAZIONE:	SI	NO
1	Il conduuttore dimostra di conoscere i principali rischi e i relativi comportamenti di autotutela	6	0
2	Il conduuttore descrive in modo inequivocabile come esegue la ricerca nell'area di intervento	6	0
3	Il conduuttore descrive in modo inequivocabile come il cane segnala il ritrovamento	6	0
4	Il conduuttore guida il cane senza condizionarlo nella ricerca	18	0
5	Il conduuttore guida il cane senza ridurne la motivazione	6	0
6	Il conduuttore guida il cane senza interventi eccessivi	6	0
7	Il conduuttore guida il cane comprendendone la mimica	6	0
8	Il conduuttore applica la tattica d'intervento come descritto oppure la modifica motivandola	6	0
9	Il cane esegue la ricerca con motivazione	12	0
10	Il cane esegue la ricerca con sicurezza e con distacco adeguato dal conduuttore	12	0
11	Il cane effettua il ritrovamento	18	0
12	Il cane segnala e persevera nella segnalazione del ritrovamento come descritto	18	0
13	Il cane manifesta evidenti atteggiamenti di aggressività incontrollata	- 18	
PUNTEGGIO TOTALE _____			

Esaminatore __ (Nome Cognome e firma) _____

Settore FORUM
(Formazione, Organizzazione e Risorse Umane)
Agenzia Regionale di Protezione Civile
Regione Emilia - Romagna

 Modulo n. 2 - FOGLIO DI GIUDIZIO DELL'ESAMINATORE Prova di ricerca di persone travolte da macerie	
Data	Luogo
Conduuttore	
Ente/Associazione	(Provincia)
Cane	Data di nascita
Razza	ROI o RIR n.
Tat/Mic	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
n° di sorteggio _____	dispersi occultati _____
PRIMA ABILITAZIONE <input type="checkbox"/>	RINNOVO ABILITAZIONE <input type="checkbox"/>
Ricerca iniziata alle _____ conclusa alle _____	Prova valida: SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/> Esercizi supplementari: SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>

N.	DIMENSIONI DI VALUTAZIONE:	SI	NO
1	Il conduuttore dimostra di conoscere i principali rischi e i relativi comportamenti di autotutela	6	0
2	L'ucs esegue la ricerca rispettando le zone di sicurezza	18	0
3	Il conduuttore guida il cane senza condizionarlo nella ricerca e senza ridurne la motivazione	12	0
4	Il conduuttore guida il cane comprendendone la mimica	6	0
5	Il cane esegue la ricerca con motivazione	12	0
6	Il cane esegue la ricerca spaziando in modo autonomo e con sicurezza	18	0
7	Il cane segnala e persevera nella segnalazione del ritrovamento come descritto	24	0
8	L'ucs conferma agli esaminatori il corretto ritrovamento di tutti i figuranti occultati	24	0
9	Il cane manifesta evidenti atteggiamenti di aggressività incontrollata	- 18	
PUNTEGGIO TOTALE _____			

Esaminatore __ (Nome Cognome e firma) _____

Settore FORUM
(Formazione, Organizzazione e Risorse Umane)
Agenzia Regionale di Protezione Civile
Regione Emilia - Romagna

 Modulo n. 3 - FOGLIO DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE Abilitazione di unità cinofile da soccorso	
<input type="checkbox"/> SPECIALITA' SUPERFICIE <input type="checkbox"/> SPECIALITA' MACERIE	<input type="checkbox"/> PRIMA ABILITAZIONE <input type="checkbox"/> RINNOVO ABILITAZIONE
Data	Luogo
Conduuttore	N° di sorteggio prova
Ente/Associazione	Provincia
Cane	Data di nascita
Razza	ROI o RIR n
Tat/Mic :	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Il sottoscritto dott. _____ in qualità di veterinario presente agli esami, ritiene necessario interrompere la prova di questa UCS; firma _____	
ESITO DELLA PROVA _____³ <input type="checkbox"/> NON ABILITATO <input type="checkbox"/> ABILITATO	
Note: 	
Esaminatore: Cognome e nome _____ firma _____	
Esaminatore: Cognome e nome _____ firma _____	
Esaminatore: Cognome e nome _____ - firma _____	
Presidente: Cognome e nome _____ firma _____	

³ Da 0 a 102 punti: NON ABILITATO, da 103 a 120 punti: ABILITATO

Settore FORUM
(Formazione, Organizzazione e Risorse Umane)
Agenzia Regionale di Protezione Civile
Regione Emilia - Romagna



Modulo n.4 – VERBALE DI COMMISSIONE Abilitazione di unità cinofile da soccorso

In data _____ luogo _____ si sono tenute le prove di abilitazione di unità cinofile da soccorso da impiegare per la ricerca di persone disperse.

Sono state svolte le seguenti prove di :

- abilitazione per la ricerca di persone disperse in superficie**
 abilitazione per la ricerca di persone travolte da macerie

La Commissione è composta da:

Presidente: nome _____ firma _____
 Esaminatore: nome _____ firma _____
 Esaminatore: nome _____ firma _____
 Esaminatore: nome _____ firma _____
 Veterinario: nome _____ firma _____

Hanno partecipato alle prove le seguenti unità cinofile da soccorso:

Unità cinofile da soccorso		Esito prova		
Conducente: cognome e nome	Nome del cane	RINNOVO	PRIMA	Abilitazione conseguita:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Per l'Agencia regionale di protezione civile - Regione Emilia - Romagna

Il Presidente di Commissione _____
 Firma e timbro



**Modulo n.5 - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA
DI ABILITAZIONE PER UNITA' CINOFILA DA SOCCORSO**

Data

Luogo

La seguente U.C.S.:

Conduuttore _____

Cane _____

Associazione _____ Provincia di _____

ha svolto la prova di abilitazione conseguendo la seguente valutazione:

ABILITATA

NON ABILITATA

ad operare per la ricerca di persone:

disperse in superficie

travolte da macerie

Per l'Agencia regionale di protezione civile - Regione Emilia - Romagna

Il Presidente di Commissione _____

Firma e timbro

**Modulo n.6 - INFORMAZIONI SUL DISPERSO PER PROVA DI RICERCA**

Nome _____ Cognome _____

Età _____ Statura e corporatura _____

Colore capelli _____

Barba e/o baffi _____

Altri segni particolari e/o difetti fisici _____

Abbigliamento _____

E' conoscitore della zona S NO

Si è recato in questa zona per ? _____

E' un camminatore

 Modesto Buono Ottimo

Ultimo avvistamento: dove _____ quando _____

Stato di salute _____

Motivo della scomparsa _____

Note _____

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.